



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Caterina Musumeci, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. **6303/2019** promossa

**DA**

, rappr. e dif. giusta procura in atti, dall'avv. VENTRIGLIA LUIGI;  
Ricorrente

**CONTRO**

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- Resistenti contumaci -

e nei confronti di

docenti scuola primaria partecipanti alla procedura di mobilità relativa all'A.S. 2016/2017.

- Litisconsorti necessari contumaci-

AVENTE AD OGGETTO: mobilità.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 21.06.2019, [ ] conveniva in giudizio il MIUR e l'U.S.R. per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “...previa disapplicazione o declaratoria di nullità del CCNI sulla mobilità del personale docente anno scolastico 2018/2019 nelle parti sopra evidenziate - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento nella Regione Sicilia, sulla base del criterio del punteggio e per le ragioni del ricongiungimento familiare, con decorrenza dall'a.s. 2018/2019 o dal 2016/2017, per la tipologia posti EH -SOSTEGNO, scuola PRIMARIA nella provincia di CALTANISSETTA o in subordine nelle altre sedi della Sicilia indicate dalla ricorrente; - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita presso l'ambito Sicilia 0004-005 o, in subordine, presso uno degli altri ambiti della Sicilia indicati in domanda secondo l'ordine di preferenza in ossequio al punteggio ad essa spettante. Accertare il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento nella PROVINCIA DI CALTANISSETTA per il ricongiungimento familiare . \*\*\* In via subordinata, deliberata preliminarmente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme indicate e per le ragioni illustrate in ricorso, indi sospendere il giudizio de quo ed inviare gli atti alla Corte Costituzionale, indi all'esito, sussistendone le condizioni, accogliere il presente ricorso; - condannare, infine, le amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, disponendo il trasferimento della ricorrente con decorrenza dall'a. s. 2018/2019 presso l'ambito Sicilia 0004-005 o presso uno degli altri ambiti della regione Sicilia indicati in domanda. In via subordinata - per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca in solido con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia al risarcimento del danno subito dalla ricorrente. 3) Con vittoria di spese ..”.

L'Amministrazione convenuta (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ambito Territoriale di Catania), nonostante la regolare notifica del ricorso, non curava di costituirsi in giudizio.

Disposta l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 150 c.p.c. nei confronti dei docenti inseriti nella graduatoria impugnata relativa all'A.S. 2016/2017 (a seguito della correzione di cui al verbale di udienza del 7.06.2021), nessuno si costituiva in giudizio.

Autorizzato il deposito di note scritte, all'esito dell'odierna udienza, è stata emessa la presente sentenza.

---

In via preliminare si dà atto che il presente provvedimento è emesso all'esito dell'udienza fissata con le modalità di cui all'articolo 221 del D.L. n. 34/2020 ("Modifica dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale") come sostituito dalla Legge di conversione n. 77/2020.

Sempre in via preliminare va dichiarata la contumacia dei resistenti, che sebbene regolarmente evocati in giudizio non hanno curato di costituirsi.

Va dato atto, altresì, della precisazione della domanda di cui all'udienza del 7.06.2021 (cfr. altresì note scritte autorizzate), da intendersi relativa alla mobilità dell'anno scolastico 2016/2017.

Nel merito, la domanda volta a conseguire il chiesto trasferimento, nell'ambito della procedura di mobilità relativa all'anno scolastico 2016/2017 e omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti idonei al concorso 2012, è fondata e va accolta.

Sul punto va richiamato, ex art. 118 disp. att. c.p.c., il precedente di questo tribunale sent. n. 2828/2019 del 12.06.2019 (giudice dott.ssa Valentina Maria Scardillo): "Venendo alla questione della precedenza delle operazioni di mobilità per il personale proveniente dalle graduatorie degli idonei al concorso a cattedra indetto nel 2012, può condividersi l'orientamento espresso in alcuni pronunciamenti della giurisprudenza di merito formatasi in materia (cfr. ad esempio Tribunale di Roma sentenza n. 2056/2917 del 2 marzo 2017; Tribunale di Enna ordinanza del 5 ottobre 2017; Tribunale di Ragusa ordinanza del 13 luglio 2017; Tribunale di Ravenna ordinanza del 3 febbraio 2017; Tribunale di Ravenna sentenza n. 192/2017 del 16 maggio 2017), a mente del quale viene fatta rilevare l'assenza di alcun riferimento, nella legge 107/2015, alla riserva di posti accordata invece dal CCNI mobilità personale docente ed ATA e dalla OM 241/2016 in fase di mobilità e vengono altresì rilevati i profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e del ministero in sede di disciplina della mobilità in questione. Il sistema di trasferimenti delineato dalla fonte collettiva e regolamentare consente infatti agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria (cfr. art. 6 CCNI mobilità che prevede che gli assunti da fasi B e C del piano *ex lege* 107/2015 "indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia"), mentre gli appartenenti alle GAE, pur assunti nelle medesime fasi, partecipano alla procedura di mobilità su tutti gli ambiti territoriali nazionali. Va detto che la preferenza accordata dalla legge 107/2015 in sede di procedure per l'assunzione in ruolo agli idonei al concorso del 2012 (cfr. art. 96 della legge), al pari della scelta di far cessare l'efficacia delle

graduatorie di concorsi antecedenti al 2012 (cfr. art. 95 della legge), risulta frutto di discrezionalità legislativa nello scorrimento delle graduatorie concorsuali finalizzato all'assunzione e nella individuazione di quale graduatoria concorsuale scorrere. Né si tratta di scelta priva di ragionevolezza, potendosi individuare i motivi nell'assenza, per molti dei soggetti risultati idonei al concorso del 2012, della possibilità di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato (ossia attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al d.lgs. 297/1994 ormai funzionante solo per i soggetti già presenti nelle GAE e tuttavia per questi ultimi vigente fino al totale esaurimento delle stesse: cfr. art. 109 lett. C della legge); ovvero nella preferenza allo scorrimento di una graduatoria concorsuale più recente rispetto a quelle assai risalenti nel tempo dei precedenti concorsi. Detta scelta non risulta invece ragionevole se riferita al momento, successivo rispetto all'assunzione, della procedura di mobilità obbligatoria finalizzata all'assegnazione della sede definitiva. In tale fase di mobilità la riserva accordata agli idonei del concorso del 2012 risulta irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti e non trova ragioni né di merito (molti degli iscritti alle GAE sono soggetti risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell'esperienza di docenza pratica acquisita mercede le numerose supplenze) né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost. (non si tratta comunque, neanche per gli iscritti nelle GM del 2012, di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l'ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di soggetti che reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria). La suddetta riserva, come osservato nei precedenti di merito già citati, non poi trova nessun appiglio nel dettame legislativo. Ed infatti l'art. 108 della legge, che disciplina la mobilità obbligatoria in parola, non contiene alcun riferimento agli idonei del concorso del 2012 ossia agli assunti ai sensi dell'art. 1 comma 98 lettera a) della medesima legge. Così recita infatti tale norma: "108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).

Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo". Dalla lettura del testo legislativo può dunque evincersi che unica priorità in effetti accordata dal legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 e trova ragione nell'essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'aver gli stessi maggiore anzianità di ruolo. Non sono previste ulteriori deroghe sistemiche al criterio meritocratico del maggior punteggio per la procedura di mobilità.".

Nella specie, la ricorrente ha allegato e provato che, nella procedura di mobilità relativa all'A.S. 2016/2017 l'assegnazione nelle sedi di preferenza è stata consentita a docenti (idonei del concorso 2012) titolari di punteggi inferiori al proprio.

In particolare, la ricorrente, nella procedura di mobilità in esame, era titolare di punti [ ] e di punti [ ] aggiuntivi su sostegno per complessivi punti [ ] (cfr. provvedimento di valutazione domanda di mobilità); risultano movimentati all'interno della stessa provincia di Caltanissetta su posti di sostegno (e su ambiti indicati dalla ricorrente in domanda) numerosi docenti in fase B3 (idonei del concorso 2012), sebbene titolari di un punteggio inferiore a quello della ricorrente (cfr. Elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo della scuola primaria Anno Scolastico 2016/2017", USP Caltanissetta); rilevano, tra tante, la posizione di [ ] (punti [ ]; Ambito 005-Caltanissetta) e di [ ] (punti [ ]; Ambito 0005 - Caltanissetta).

La scelta dell'amministrazione di restare contumace, senza esplicitare le eventuali ragioni di tale situazione attraverso la documentazione di fatti la cui conoscenza e prova è certamente nella più vicina

disponibilità datoriale, consente di ritenere sufficienti sul punto le allegazioni e gli elementi offerti dall'odierna ricorrente.

Tenuto conto della normativa secondaria di riferimento sulla base della quale ha operato l'amministrazione resistente, della sua sostanziale mancata opposizione e dei contrastanti orientamenti della giurisprudenza, le spese di lite possono dichiararsi irripetibili.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla ricorrente;

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

riconosce il diritto della ricorrente a conseguire, nell'ambito della procedura di mobilità relativa all'anno scolastico 2016/2017, l'assegnazione presso una istituzione scolastica ricadente nell'ambito Sicilia 0005 (Provincia di Caltanissetta), sulla base del punteggio posseduto e omessa ogni riserva di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso ordinario 2012, e, per l'effetto, ordina alle Amministrazioni convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, l'assegnazione della sede di servizio ad essa spettante nell'ambito Sicilia 0005 (Provincia di Caltanissetta);

dichiara irripetibili le spese di lite.

Catania, 4.10.2021

Il Giudice del Lavoro  
*dott. ssa Caterina Musumeci*